

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI - DURATA: 3 ANNI

Art. 1. - Oggetto

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Ragusa e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto l'affidamento mediante concessione delle prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale, mediante pulitura dell'area interessata da incidenti stradali, lungo la rete viaria di competenza del Comune di Ragusa

Il servizio oggetto della presente concessione di servizi, consiste in una serie di attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientale delle strade dove si sono verificati incidenti stradali.

Art. 2 - Descrizione del servizio

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e delle pertinenze, di reintegro delle matrici ambientali sulle strade di competenza del Comune di Ragusa

Il servizio consiste nel coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente, attività effettuata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- “Centrale Operativa con numero verde e attiva h 24, per n. 365 giorni l'anno”: *presidio telefonico con personale qualificato per il servizio in oggetto, a cui la Polizia locale, le forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale dell'Ente potranno segnalare tutti gli eventi che hanno compromesso la normale transitabilità della rete stradale.*
- Posizionamento, nel più breve tempo possibile e secondo quanto imposto dal vigente Codice della strada, di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne, ecc. per la protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale con rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, parti di autovetture, crdonate stradali, alberature, ecc..)
- pulitura della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale, anche privi di individuazione del responsabile.
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- bonifica ambientale e reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

In particolare, le prestazioni oggetto del servizio sono:

- “Centrale Operativa con numero verde e attiva h 24, per n. 365 giorni l'anno”, *presidio telefonico a cui la Polizia locale, le forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale*

dell'Ente potranno segnalare tutti gli eventi che hanno compromesso la normale transitabilità della rete stradale.

- "**intervento standard**", ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- "**interventi con perdita di carico**", ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile;
- "**interventi senza individuazione del veicolo responsabile**", ossia gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente;

"interventi rilevanti" ossia gli interventi di particolare complessità che per la qualità e/o quantità dei rifiuti presenti richiedono bonifica del sito oggetto dello sversamento

- "interventi di ripristino della segnaletica stradale danneggiata da incidenti": in tutti i casi in cui il danneggiante sia identificato, il Concessionario dovrà occuparsi della sostituzione definitiva della segnaletica stradale danneggiata a seguito di incidenti. Il concorrente dovrà, pertanto, essere qualificato per la categoria OS 10

Art. 3 - Durata della concessione valore e remunerazione del servizio

L'affidamento in concessione avrà la durata di tre (3) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra il Comune di Ragusa e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e concessionario del servizio, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 302 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni. **E' prevista la facoltà di rinnovo per un (1) anno.**

Il contratto può essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 per il periodo necessario per l'espletamento della nuova gara per l'affidamento della concessione. L'ente si riserva la facoltà di applicare il disposto dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, entro il biennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

La proroga contrattuale sarà richiesta dalla Stazione Appaltante, alle condizioni originarie e controparte sarà tenuta a comunicare la propria disponibilità entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, il valore presunto della concessione è stimato, sulla base della sinistrosità media nel corso dell'ultimo triennio, sulle strade di competenza del Comune di Ragusa, in € 209.836 oltre IVA ai sensi di legge. L'importo dei lavori stimati per il ripristino della segnaletica stradale danneggiata da incidente è pari ad € 20.000.

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI).



Ai sensi dell'articolo 3, lett. vv) 0 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Il servizio in oggetto non dovrà quindi comportare alcun onere né a carico del Comune di Ragusa né a carico dei cittadini. I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, l'Ente surrogherà il concessionario del servizio nei diritti allo stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.).

Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dalla Stazione Appaltante qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

A TAL FINE LA STAZIONE Appaltante conferirà al concessionario (al momento della sottoscrizione del contratto), apposito atto funzionale al conferimento di ogni più ampio potere per:

- Agire e intraprendere ogni eventuale e più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro con procedura ex art. 2054 C.C.
- Denunciare alle competenti Compagnie di Assicurazione RCA l'avvenuto sinistro
- Richiederne e trattarne la liquidazione
- Sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio
- Richiedere e ritirare copia dei verbali redatti dalle Forze di Polizia relativi ai sinistri verificatosi sulle strade di propria competenza
- Incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'incidente

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati alla Stazione Appaltante resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà richiesto alla Stazione Appaltante, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

Alla scadenza del termine contrattuale, il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario, individuato a seguito dell'espletamento di apposita procedura per un nuovo affidamento.

Il costo della manodopera ammonterà annualmente ad € 13.870.

Art. 4 - Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino, dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza dell'Ente interessate da incidenti stradali che necessitano di un'attività di pulizia, di bonifica e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi

La gara per il servizio in oggetto sarà aggiudicata analogamente al criterio dell'offerta più vantaggiosa, per quanto applicabile, come metodo per l'individuazione del migliore contraente sotto il profilo



“tecnico” e delle relative capacità. L’Amministrazione procedente precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l’Amministrazione e che non prevede una base d’asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata. Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 51 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzino un punteggio inferiore ai 51 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall’Amministrazione procedente. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà di questa Amministrazione. Ai fini della valutazione della **relazione tecnica**, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:

CRITERI	n.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA	SUB-PESO
A) Organizzazione aziendale deputata alla gestione del servizio di ripristino post-incidente (PESO MAX= punti 35)	A1	Personale operativo e aziendale impiegato nella gestione del servizio di ripristino.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Da 1 a 14 = punti 5 ➤ Da 15 a 30 = punti 10 ➤ Da 31 a 50 = punti 15 ➤ Oltre 50 unità/risorse = punti 25
	A2	Numero linee telefoniche riservate nel caso di guasti e/o interruzioni al numero verde principale	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Da 1 a 10 = 2 punti ➤ da 11 a 25 = 5 punti ➤ da 26 a 50= 7 punti ➤ oltre 50= 10 punti
B) Procedure di gestione dei rifiuti (PESO MAX= punti 15)	B	Procedure e metodologie di gestione dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni di smaltimento	Max punti 15
C) Modalità con cui viene assicurato l’equilibrio economico del servizio (PESO MAX= punti 10)	C	Definizione delle procedure per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici con particolare riferimento ad eventuali accordi (da provare documentalmente) stipulati con le stesse compagnie, alle modalità di quantificazione dei costi	Max punti 10

D) Strutture Operative (PESO MAX= punti 25)	D1	Numero di sedi operative nel territorio della provincia e non oltre 40 km dal comune	Da 1 a 2 sedi Punti 5 Da 3 a 6 sedi Punti 15 Oltre 6 sedi Punti 20
		Numero di mezzi disponibili presso le sedi operative nel territorio della provincia e non oltre 40 km dal comune	Da 1 a 5 mezzi Punti 2 Oltre 5 mezzi Punti 5
E) Servizi Aggiuntivi offerti gratuitamente all'Ente (PESO MAX= 15 PUNTI)	E	- Servizio di ripristino della segnaletica stradale danneggiata da sinistro con veicolo noto. Punti 8 - Servizio di recupero e smaltimento di veicoli in evidente stato di abbandono. Punti 7	Max punti 15

Con riferimento all'insieme A, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da documentazione comprovante il numero specifico e le competenze delle unità/risorse dichiarate. Verranno conteggiate esclusivamente le risorse afferenti l'operatore principale, nonché quelle attinenti le strutture operative utili ai fini dell'insieme D del presente capitolato (documentate tramite visura camerale o documenti comprovanti la disponibilità delle risorse presso la impresa).

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, in base alla seguente articolazione di giudizi:

coefficiente	Articolazione giudizi
0,20	insufficiente
0,40	sufficiente
0,60	buono
0,80	Molto buono
1,00	ottimo

Il coefficiente attribuito all'offerta sarà ottenuto dalla media delle valutazioni dei singoli commissari

I coefficienti risultanti dalla valutazione verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per ciascun sub-elemento.

Con riferimento all'insieme C "Modalità con cui viene assicurato l'equilibrio economico del servizio", si specifica che il valore dei contratti e/o accordi prodotti, sarà valutato secondo quanto riportato dai dati statistici (relativi alla copertura RCA) annuali pubblicati sul sito ANIA.

Con riferimento all'insieme D "Strutture Operative", si specifica che per struttura operativa si intende una ditta: con sede legale/operativa (risultante da visura camerale) nella via dalla quale viene simulato il percorso, che abbia un rapporto di collaborazione con l'operatore principale (da provare mediante produzione del contratto), che sia in possesso – alla data di presentazione delle offerte - di tutte le autorizzazioni per l'espletamento della attività in concessione (abilitazione albo gestori ambientali), e

che abbia nella sua disponibilità almeno un mezzo (del quale dovrà essere prodotto il libretto) per l'esecuzione del servizio di pulitura della sede stradale. A tal fine dovrà essere prodotto per ciascuna struttura operativa – pena la attribuzione di un punteggio pari a zero – il certificato camerale dal quale si evinca la disponibilità della sede dichiarata. Infine, si specifica che, ai fini della verifica della distanza, dovrà essere indicata la sede di ogni soggetto deputato ad effettuare gli interventi, e la distanza verrà valutata attraverso delle simulazioni del sito google maps inserendo come punto finale il nome della amministrazione procedente e come punto iniziale la sede della ditta.

Con riferimento all'insieme D1, verranno conteggiati solo i mezzi nella disponibilità delle strutture valide ai fini del criterio D

Art. 6 - Requisiti del concessionario

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
- b) possesso certificazioni, relative alla attività oggetto di gara, UNI EN ISO 9001-14001-39001-18295;
- c) iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
- d) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 2 bis "trasporto di rifiuti in conto proprio", ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
- e) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5 classe F "raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente - come da parere ANAC 28 del 06 giugno 2014;
- f) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 Classe F "attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente;
- g) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 9 **classe E** "bonifica siti", come da parere ANAC n. 82 del 23 aprile 2014;
- h) possesso di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell'ordine, enti gestori/proprietari di strade) da provare mediante specifica documentazione (ad esempio: contratti di lavoro/matricole INPS comunicazione di inizio preventiva). Non è considerata sufficiente la autodichiarazione o il possesso di certificazione ISO;
- i) garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a 10.000.000 di euro;
- j) garantire la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- k) garantire capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
- l) aver svolto negli ultimi tre anni il medesimo servizio in affidamento da parte di Enti pubblici di dimensioni pari o superiori rispetto a quello del presente avviso, e per un importo pari a quello del presente avviso;



m) fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 50.000 iva esclusa.

Si precisa che in caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo la vigente normativa, i requisiti di cui alle lettere a-b-c-d-e-f-g devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, a pena di esclusione

Art. 7 - Responsabilità e coperture assicurative

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; a tal fine dovrà produrre idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero dei danni arrecati a cose e/o persone nell'esecuzione del servizio.

Art. 8 - Cauzione definitiva

La concessionaria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prescrizioni di cui alla convenzione.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del servizio in ordine alla buona esecuzione del servizio.

Art. 9 - Obblighi di gestione del concessionario

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Ente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio (Centrale operativa), attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento post incidente stradale. Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto. Gli interventi del concessionario potranno essere richiesti dagli Organi di polizia, dai Vigili del Fuoco, ovvero dal personale dell'Ente, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa.

Nel caso in cui l'attivazione del servizio avvenga da personale terzo all'Ente, il concessionario dovrà comunicare a mezzo mail all'Ente stesso l'avvenuta richiesta di intervento.

I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovata impossibilità, non dovranno superare:

- **35 minuti** per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso il sabato;
- **45 minuti** per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle 0.00 alle 24.00.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono. Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un

unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell'esecuzione dei lavori di bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Art. 10 - Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

A tal fine, l'impresa che risulterà aggiudicataria, si impegna a rendere operativo ed in regola con tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento della attività di ripristino post incidente, almeno una delle strutture indicate, entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione e/o comunicazione della graduatoria.

Il concessionario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri, danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 156/2006 ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

Art. 11 - Obblighi verso il personale dipendente

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 12 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 13 Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati

Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..



La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., informa il concessionario che tratterà i dati, di cui al presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 14 Obblighi della Stazione Appaltante

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi l'Ente si impegna inoltre a:

- emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di Polizia e Vigili del Fuoco che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio;
- trasmettere al concessionario, l'elenco delle strade di competenza.

Art. 15 - Controlli e penali

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale della Polizia Locale intervenuto sul sinistro.

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, L'Ente applicherà una penale di € 1.000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata.

In caso di reiterate inadempienze, l'Ente avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario deve assicurare alla Stazione Appaltante, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a:

- elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
 - incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
 - incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;
- verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;
- documentazione fotografica.

Art. 16 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto

E' prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Ente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda la convenzione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e l'Ente è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura territorialmente competente

La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

Art. 18 - Spese contrattuali e registrazione

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

Art. 19 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente sarà individuato ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile.

